



Regolamento agricolo

**Proposta del municipio per
l'assemblea comunale dell'11.02.2015**

Indice

I. Disposizioni generali

- Art. 1 Scopo
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Diritto sussidiario

II. Godimento erba

- Art. 4 Diritto d'erba
- Art. 5 Bestiame forestiero
- Art. 6 Unità bestiame grosso
- Art. 7 Controllo e tassa erba
- Art. 8 Godita illecita d'erba
- Art. 9 Pascoli casalinghi e pascoli sui maggesi
- Art. 10 Pascolazione privata

III. Corporazioni

- Art. 11 Gestione alpeggi
- Art. 12 Diritti di alpeggio

IV. Alpeggi

- Art. 13 Alpeggi del Comune di Bregaglia
- Art. 14 Alpeggi da affittare
- Art. 15 Infrastrutture
- Art. 16 Edifici
- Art. 17 Utensili e attrezzature
- Art. 18 Gestione dei pascoli
- Art. 19 Contributo alpeggi

V. Pascolazione

- Art. 20 Divieto di pascolazione nei boschi
- Art. 21 Ovini e caprini
- Art. 22 Bovini, equini e camelidi
- Art. 23 Maiali
- Art. 24 Galline

VI. Träsa (pascolazione pubblica)

- Art. 25 Träsa

VII. Coltivazione fondi comunali

- Art. 26 Coltivazione di fondi comunali

VIII. Transito bestiame e pedoni

- Art. 27 Transito nei prati

IX. Recinzioni, pulizia fondi e concimazione

- Art. 28 Recinzioni
- Art. 29 Pulizia dei fondi
- Art. 30 Concimazione

X. Disposizioni finali

- Art. 31 Disposizioni penali
- Art. 32 Rimedi legali
- Art. 33 Revisione
- Art. 34 Entrata in vigore

Regolamento agricolo

I. Disposizioni generali

Art. 1 **Scopo**

Il regolamento agricolo persegue in generale la promozione dell'agricoltura sul Comune di Bregaglia, come pure la conservazione e lo sfruttamento razionale delle aree coltivate e degli alpeggi.

Art. 2 **Competenze**

Il municipio è l'autorità competente in materia agricola comunale e vigila sull'applicazione del presente regolamento.

Art. 3 **Diritto sussidiario**

Per quanto non previsto in questo regolamento fanno stato le disposizioni cantonali e federali.

II. Godimento erba

Art. 4 **Diritto d'erba**

Ogni proprietario di bestiame ha il diritto d'erba sui pascoli e sugli alpeggi comunali per il proprio bestiame svernato sul territorio del Comune di Bregaglia e foraggiato prevalentemente con fieno raccolto su di esso.

La cessione del diritto a terzi non é ammessa.

Art. 5 **Bestiame forestiero**

Quando l'erba disponibile eccede al fabbisogno del bestiame regolarmente svernato, le rispettive corporazioni e gli alpigiani possono assumere capi di bestiame forestiero per completare il carico dell'alpe.

Art. 6 **Unità bestiame grosso**

L'unità di bestiame grosso (UBG) viene calcolata secondo la base di calcolo stabilita nell'ordinanza federale sui pagamenti diretti.

Art. 7 **Controllo e tassa erba**

Per la fatturazione il Comune si basa sul censimento cantonale del bestiame in primavera. La tassa erba ammonta a CHF 15.00 per unità di bestiame grosso (UBG). Chi non usufruisce dei pascoli comunali o il cui effettivo subisce delle mutazioni superiori alle 3 UBG, deve annunciarlo per iscritto annualmente alla cancelleria comunale entro il 30 settembre.

Art. 8 **Godita illecita d'erba**

Contravventori saranno puniti secondo l'articolo 31.

Oltre alla multa, il contravventore è responsabile per eventuali danni causati dai propri animali.

Art. 9 **Pascoli casalinghi e pascoli sui maggesi**
È concessa la pascolazione pubblica sui pascoli casalinghi e sui maggesi nel periodo vegetativo.
I pascoli casalinghi comprendono i pascoli di proprietà comunale confinanti o nelle vicinanze di prati che rientrano nella superficie agricola utile.
I pascoli sui maggesi comprendono i pascoli di proprietà comunale confinanti con i maggesi.
Essi possono essere gestiti in forma di pascoli comunitari o alpeggi.
Questi sono a disposizione degli allevatori che gestiscono l'azienda o il maggese nelle vicinanze. Qualora non venissero utilizzati, il municipio può concedere a interessati il diritto di pascolo.

Art. 10 **Pascolazione privata**
Agli agricoltori è permessa la pascolazione su fondi propri o da loro coltivati, anche durante la trāsa pubblica, premesso il rispetto della proprietà altrui.

III. **Corporazioni**

Art. 11 **Gestione alpeggi**
Gli alpeggi sono gestiti da corporazioni o da singoli alpigiani.
Corporazioni rappresentate dal capo d'alpe, come pure gli alpigiani, sono responsabili per la corretta gestione dei rispettivi alpeggi e per le relazioni con il dicastero agricolo.

Art. 12 **Diritti di alpeggio**
Corporazioni e singoli alpigiani si accordano per alpeggiare il bestiame indigeno. In caso di disaccordo decide il municipio.

IV. **Alpeggi**

Art. 13 **Alpeggi del Comune di Bregaglia**
Bernina di Sotto, Comune di Prontresina
Bernina di Sopra, Comune di Pontresina
Bles (Val Madris)
Ca d'Starnam
Cavlocc
Furcela e Bleisacia
Lizun
Löbbia
Lera d'Zura e Luvartigh
Maroz d'Ora e Alpascela
Maroz d'Ent
Pascoli comunitari Maroz d'Ent (pecore)
Petpreir
Plan Lò

Preda (Val Madris)
Sovräna (Val Madris)
Tegiola
Zoch Saronna

Art. 14 Alpeggi da affittare

Alpeggi che eccedono al fabbisogno degli allevatori indigeni, possono essere dati in affitto. L'appalto viene organizzato dal municipio. Allevatori domiciliati sul Comune hanno, di regola, la priorità a parità di prezzo.

Art. 15 Infrastrutture

Il Comune provvede alla manutenzione delle infrastrutture (strade, approvvigionamento e depurazione acqua, elettricità) per gli alpeggi. In zone discoste mette a disposizione impianti solari o generatori; batterie e carburante sono tuttavia a carico dei gestori.

Art. 16 Edifici

Il Comune mette a disposizione gli edifici ai gestori degli alpeggi. Edificio e impianti vanno gestiti in modo accurato e il mobilio va mantenuto in buono stato.

Art. 17 Utensili e attrezzature

Utensili e attrezzature sono a carico del gestore, ad eccezione dell'impianto di mungitura senza serbatoio latte, che viene messo a disposizione dal Comune per gli alpeggi gestiti da corporazioni indigene e mantenuto dalle corporazioni. Affinché venga installato l'impianto di mungitura, le corporazioni devono garantire un periodo di gestione di almeno 12 anni. Qualora questo periodo non fosse rispettato, il Comune può pretendere una restituzione pro rata dell'investimento per gli anni mancanti (8.33% per anno).

Art. 18 Gestione dei pascoli

Gli agricoltori provvedono alla gestione e alla cura dei pascoli.

Art. 19 Contributo alpeggi

Per gli alpeggi che sottostanno alla tassa erba con infrastrutture ed edifici a carico del Comune, la quota dei contributi di alpeggio spettante al Comune è del 15 %; per le alpi con impianto di mungitura del 20 %.

V. Pascolazione

Art. 20 Divieto di pascolazione nei boschi

Secondo la Legge federale sulle foreste, la Legge cantonale sulle foreste e la rispettiva ordinanza, la pascolazione nelle foreste (pubbliche e private) è vietata in quanto viene considerata un'utilizzazione nociva. Le eccezioni vengono regolate nell'ambito del piano di sviluppo del bosco (PSB). Il divieto di pascolazione nelle foreste vale anche sugli alpeggi e durante il periodo della träsä.

Art. 21 Ovini e caprini

Ovini e caprini hanno diritto alla träsä pubblica; ai caprini non è però permessa nelle selve castanili di Bondo (tranne Mota e Casnacc), Castasegna e Soglio.

Art. 22 Bovini, equini e camelidi

Bovini, equini e camelidi possono pascolare solo se sorvegliati o recintati. Questi animali non hanno diritto alla träsä pubblica.

Gli animali vanno custoditi in modo tale da non mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali oppure cose. Contravventori saranno puniti in base all'art. 14 del regolamento di polizia comunale.

Art. 23 Maiali

Ai maiali non è concessa la libera pascolazione. La pascolazione sull'alpeggio può essere concessa dalla corporazione.

Art. 24 Galline

Nel periodo della träsä pubblica le galline e/o altri volatili possono girare liberamente fino ad un numero massimo di 20 per economia domestica o azienda.

VI. Träsä (pascolazione pubblica)

Art. 25 Träsä

Diritto alla träsä: gli allevatori hanno diritto alla träsä per il proprio bestiame (ovini e caprini) nelle zone dove gestiscono l'azienda e con tanti animali quanti ne svernano sulle corrispondenti superfici. Su singole particelle a notevole distanza dall'azienda, il bestiame deve essere custodito e recintato.

Con l'apertura della träsä pubblica l'erba dei fondi privati cade in proprietà del Comune.

La godita è regolata come segue (vedi cartina):

- a. Castagneti dalla zona Bregan alla Casnaggina: dal 1° novembre al 9 aprile
- b. Castagneti Brentan, dal Lovero sotto i crep alla Caroggia: dal 20 novembre al 1° aprile
- c. Castagneti Soglio zona al di sotto del Piz Ganda, Strecc da Val, Termul al Cänt da Motta, Motta da Mulinell: dal 1° novembre al 9 aprile
- d. Prati zona Soglio dal Lovero a Carun a nord delle selve fino al Mot dal Maröl-Pramuntäna -Sponda-Mota dall'Alteir: dal 22 ottobre al 9 aprile
- e. Monti alti Castasegna, dal Lovero alla Caroggia: dal 20 settembre al 5 maggio
- f. Monti bassi Soglio, bosco Bügna - strada sopra Tombal – Galiam – Bigiun – Lüschetta Vest – Rüchen: dal 5 ottobre al 9 aprile
- g. Monti alti Soglio (sopra i monti bassi): dal 20 settembre al 5 maggio
- h. Lan Caltüra e zona Bondo-Promontogno: dal 20 ottobre al 14 aprile
- i. Maggesi di Bondo: dal 25 settembre al 25 maggio
- j. Zona Montaccio-Caccior e Campacc fra le cave ed il torrente Valär con zona Campacc: dal 15 ottobre al 22 aprile

- k. Dal Valär a Sarun a destra della valle e dal Sasc Tacà al torrente Val Torta a sinistra della valle: dal 10 ottobre al 22 aprile
- l. Da Präda d’Ora al Punt da la Fopa e dal torrente Val Torta al Punt dal Larg: dal 18 ottobre al 1° maggio
- m. Dal Punt dal Larg e quello da la Fopa al passo del Maloja/Maloggia dal 4 ottobre all’8 maggio
- n. Zona Maloja/Maloggia e Isola: dal 12 settembre al 15 maggio
- o. Petpreir: diritto di träsä per il bestiame del maggese di Isola, dal 12 settembre al 25 giugno.

Se su fondi coltivati a campo non si è ancora potuto procedere al raccolto, essi possono venir provvisoriamente recintati dal coltivatore in modo che le colture non vengano danneggiate dal bestiame pascolante.

Fondi privati possono essere recintati per la propria pascolazione, ma non devono creare disagi al bestiame altrui che usufruisce della träsä.

VII. Coltivazione fondi comunali

Art. 26 Coltivazione di fondi comunali

L’appalto per la coltivazione di fondi comunali viene deciso dal municipio. Hanno diritto alla coltivazione tutti gli agricoltori domiciliati sul Comune. Di regola i fondi vengono appaltati agli agricoltori che gestiscono la loro azienda nelle vicinanze.

VIII. Transito bestiame e pedoni

Art. 27 Transito nei prati

È vietato transitare nei prati, calpestare l’erba e raccogliere i frutti, quando la träsä è chiusa. Contravventori saranno puniti in base all’art. 20 del regolamento di polizia comunale.

IX. Recinzioni, pulizia fondi e concimazione

Art. 28 Recinzioni

Al termine del pascolo o al più tardi entro la fine di novembre, le recinzioni mobili, isolatori, nastri, fili, paletti in plastica e altri materiali vanno allontanati ad eccezione dei paletti in legno.

È proibito recintare strade carreggiabili.

Sentieri escursionistici devono essere percorribili senza eccessivi impedimenti.

Art. 29 Pulizia dei fondi

È vietato gettare fogliame, ricci di castagno e altro nei canali dell’acqua, nei tombini e sui fondi altrui.

Art. 30 **Concimazione**
Durante i giorni festivi è vietato concimare i prati o spargere liquami.

X. Disposizioni finali

Art. 31 **Disposizioni penali**
Le contravvenzioni alle disposizioni di questo regolamento sono punite dal municipio, con multe da CHF 100.00 a CHF 5'000.00.

Art. 32 **Rimedi legali**
Le decisioni del municipio possono essere impugnate entro 30 giorni dalla notifica scritta con ricorso al Tribunale amministrativo cantonale.

Art. 33 **Revisione**
Il presente regolamento può essere sottoposto in ogni momento ad una revisione parziale o totale.

Art. 34 **Entrata in vigore**
Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'assemblea comunale.

Con l'entrata in vigore di questo regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni degli ex Comuni di Bondo, Castasegna, Soglio, Stampa e Vicosoprano.

Approvato dall'assemblea comunale del.....

Il sindaco:

Il segretario comunale:

Anna Giacometti

Danco Dell'Agnese